



**COMUNE DI VERGIATE
(PROVINCIA DI VARESE)
AREA2 FINANZIARIA CONTABILE**

**DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LIMITATAMENTE ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL COMUNE DI VERGIATE DELLA DURATA DI CINQUE ANNI
CIG: BBA7EFE51C-LOTTO UNICO**

PREMESSE

La presente procedura è interamente svolta tramite PAD accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, e 187, comma1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata massima del procedimento è prevista per 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è NUTS: ITC41;

CIG : BBA7EFE51C;

CPV 79940000-5 – servizi di organismi di riscossione;

Il Responsabile unico del progetto: dott.ssa Rosetta Putrino, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Vergiate.

Il bando di gara, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 36/2023 è pubblicato:

- sul Portale Pubblicità Legale di ANAC accessibile al link: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>
- sul “profilo della committente” Comune di Vergiate:
<https://sportellotelematico.comune.vergiate.va.it/amministrazione-trasparente/pubblicazione>
- sul sito internet di ARIA sezione BANDI SULLA PIATTAFORMA SINTEL, al seguente url:
<https://www.ariaspa.it>;
- in piattaforma SINTEL, in corrispondenza della procedura di gara in oggetto, accessibile dal sito internet di ARIA SPA, centrale di committenza della Regione Lombardia all'url:
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> nell'area: documentazione procedura;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo

n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.comune.vergiate.va.it/it> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati (Allegato 1);
 - Capitolato d' oneri (Allegato 1.1);
 - Piano Economico Finanziario annuale (Allegato 1.2)
 - Schema di contratto (Allegato 1.3);
- bando di gara (Allegato 3);
- disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 4):
 - Mod.o di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 4.1);
 - Mod. di dichiarazione di pagamento imposta di bollo (Allegato 4.2);
 - Mod. allegato all'Offerta economica ("Allegato 4.3");
 - Mod. di dichiarazione di avvalimento (Allegato 4.4);
 - Mod. Dichiarazioni ex art. 102 del Codice (Allegato 4.5);
 - Mod. RTI o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (Allegato 4.6);
 - Mod. RTI o consorzi ordinari o GEIE già costituiti (Allegato 4.7);
- DGUE in formato telematico (Allegato 5)

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" [https://sportellotelematico.comune.vergiate.va.it/ amministrazione -trasparente/bandi-di-gara-e-contratti](https://sportellotelematico.comune.vergiate.va.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti)

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora

costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono individuate come segue:

- prestazione principale: CPV 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione

La presente concessione non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente in quanto trattasi di un complesso di servizi costituenti un unicum funzionale, la cui corretta esecuzione ne rende opportuna la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore.

Oggetto della presente concessione è l'affidamento del contratto relativo alla concessione del servizio di gestione, riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale limitatamente alla componente di esposizione pubblicitarie e del servizio delle pubbliche affissioni (legge n. 160/2019) per il periodo dall'1/07/2026 al 30/06/2031 del Comune di Vergiate. Per i dettagli si rimanda al Capitolato d'oneri.

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 5 (cinque) anni, decorrenti indicativamente dal primo luglio 2026 e comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio con scadenza al 30/06/2031; se l'aggiudicazione è successiva al predetto termine, dalla data del verbale di consegna del servizio, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice in pendenza della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 178 co. 5 del D. Lgs.36/2023 la durata della concessione non è prorogabile.

Al termine del contratto, nelle more della procedura di individuazione del nuovo contraente e per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, il Concessionario uscente, è tenuto a prorogare il contratto stesso, alle medesime condizioni, fino a un massimo di 6 mesi o del diverso termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'esercizio di tale facoltà da parte del Comune è comunicato al Concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il valore complessivo presunto della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179, comma 1, del Codice comprese le eventuali opzioni su indicate è illustrata nella tabella seguente.

Tab. 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo
1	SERVIZI DI ORGANISMI DI RISCOSSIONE	79940000-5	82.91	Principale	17.325,08
A Valore della Concessione per il quinquennio					86.625,41
B Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					0,00
Opzione di proroga ai sensi dell'art 120 comma 11.					8.662,54
Il valore della concessione comprese le eventuali opzioni					95.287,95

Tale valore è stato determinato moltiplicando per la durata della concessione il valore dell'aggio posto a base di gara, soggetto al ribasso, sull'ammontare della media delle riscossioni realizzate nel triennio 2023-2025. Al riguardo, si rinvia al Piano Economico Finanziario (Allegato 1.2)

La percentuale dell'aggio posta a base di gara, soggetto al ribasso, al netto di Iva, è pari al 22 %.

Come previsto dall'art. 177 del D.Lgs. 36/2023 lo svolgimento del servizio in concessione non comporta

alcun ulteriore onere di spesa per il Comune committente, mettendo in capo al concessionario il trasferimento del rischio operativo, come risulta dalla “Matrice dei rischi” predisposta dal Comune (cfr. paragrafo 4.4 del Progetto).

Come meglio precisato nel Progetto ex art. 41 del Codice e nel Capitolato d’oneri (art.5), per il servizio il Concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere al Comune, qualunque possa essere l’incasso, un minimo garantito annuo e per ciascun anno della concessione, pari all’80% del gettito lordo medio riscosso nell’ultimo triennio precedente all’anno di riferimento.

Il servizio è finanziato con fondi propri dell’Ente.

L’importo della concessione a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 34.858,50 per l’intera durata della concessione.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tener conto che nel valore della concessione tale importo è compreso.

Il contratto collettivo attualmente applicato è quello di settore specifico dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, codice CNEL è H011.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze rischi praticamente nulli e i relativi oneri riguardano prevalentemente costi di informazione, formazione e coordinamento.

In assenza di interferenze tra il personale del Concessionario e quello dell’Amministrazione comunale, in ragione della peculiare natura del servizio oggetto della presente concessione, il Comune non ha infatti rilevato la necessità di predisporre il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

L’importo complessivo è al netto di IVA

3.1 Revisione prezzi

Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dal Comune o disposte dalla Legge;

L’aggio di spettanza per tutta la durata del contratto non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di una specifica disposizione legislativa eterointegrativa, con portata vincolante, successivamente intervenuta. Per tale ragione non è previsto alcun incremento ISTAT né alcuna revisione del prezzo, trattandosi di concessione nella quale il rischio operativo del costo dei fattori produttivi è ad esclusivo rischio operativo a carico del concessionario.

È prevista la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) esclusivamente al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023, in relazione a eventi straordinari e imprevedibili.

La richiesta di revisione da parte di entrambe le parti, al fine di ristabilire l’originario equilibrio contrattuale, deve essere presentata per iscritto

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro massimo 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del

requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante può comunque acquisire i dati e le informazioni a comprova del requisito d'ufficio o per tramite del medesimo operatore economico concorrente

6.1 Requisiti di idoneità tecnico/professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede, con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti privati abilitati a svolgere l'Attività di Accertamento, Liquidazione e Riscossione delle Entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 per la categoria prevista dall'art. 1, comma 807, lett. a), del Legge del 27/12/2019 n. 160. Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 del D.Lgs.n. 36/2023 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

I requisiti dovranno essere posseduti anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'Albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle 'offerta, un fatturato globale non inferiore all'importo posto a base di gara riferito a servizi analoghi come indicati al punto successivo all'oggetto di gara;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- 1) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- 2) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- 3) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

4) Altra documentazione contabile e/o contrattuale che attesti il fatturato indicato.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Per la dimostrazione dei requisiti il concorrente inserisce i documenti richiesti nella busta amministrativa.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) **esecuzione regolare e con buon esito** negli ultimi cinque anni, senza essere incorsi in contestazioni per inadempienze e per almeno 36 mesi continuativi, servizi analoghi oggetto della presente gara, in almeno n.3 (tre) Comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti al 31/12/2025;

A tal fine, in sede di offerta, l'operatore economico dovrà predisporre un elenco di tali servizi con indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date di svolgimento, del CIG, della denominazione dei committenti del servizio, nonché del numero di abitanti;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione del CIG, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Acquisizione d'ufficio da parte della Stazione Appaltante di certificazioni di regolare esecuzione da parte di Enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) dotarsi, entro l'inizio della concessione, della figura del Funzionario Responsabile della riscossione, nominata ai sensi della L.160/2019.
- c) disporre alla data della presentazione dell'offerta, di una sede/sportello operativa/o sul territorio o comunque entro una distanza massima di 12 km dalla sede del Comune.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- d) Il requisito relativo all'iscrizione nei Registri indicati al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/ consorzio/ GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria.

- a) Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione

relativa alla gestione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a Il requisito relativo all'iscrizione nei Registri di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui al punto 5 e dell'iscrizione alla Camera di commercio o ogni altro registro indicato di cui al punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi tramite una dichiarazione d'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario nelle quali sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante che decorre dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8. SUBCONCESSIONE

E' vietata la sub concessione È consentito affidare a terzi parti del servizio (es. installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici, stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti, servizio di affissioni) ad eccezione delle attività rientranti tra quelle per lo svolgimento delle quali è necessaria l'iscrizione all'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di favorire un controllo ed un rapporto diretto con l'esecuzione delle diverse attività.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 188 e 119 del D.Lgs. 36/2023 e da quanto indicato all'art. 21 del Capitolato d'onori.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 Clausola sociale

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei

contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 (oggetto della concessione) che ricordiamo essere quello di settore specifico dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il cui codice CNEL è H011, ovvero se altro contratto, lo stesso dovrà garantire le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subconcessione di quello di settore indicato e applicato.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto e dell'incidenza percentuale dell'attività lavorativa richiesta per lo specifico espletamento dell'appalto, l'aggiudicatario si impegna al semplice rispetto degli obblighi assunzionali di cui alla L.n.68/1999.

10.GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice stesso.

Il Concessionario dovrà prestare, in favore del Comune di Vergiate, cauzione definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, nelle forme e nei termini di cui all'art. 117 del Codice come meglio specificato nell'art. 9 del Capitolato d'oneri.

11.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti non sono tenuti al pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD indicata in premessa.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La piattaforma informatica prevede la predisposizione delle seguenti buste telematiche:

Busta -Documentazione amministrativa;

Busta- Offerta tecnica;

Busta- Offerta economica.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 15/06/2026 a pena di irricevibilità

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Per quanto espressamente non previsto dal presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 13. del bando tipo Anac n.1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 Dicembre 2024, n.209.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine pari a cinque giorni e perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico tramite la PAD deve inserire nella Busta telematica denominata “Busta amministrativa”, preferibilmente secondo i modelli allegati al presente disciplinare, in relazione alle diverse forme di partecipazione, la documentazione sottoindicata:

- Capitolato d' oneri (Allegato 1.1)
- Schema di contratto (Allegato 1.3);
- Mod.o di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 4.1);
- Mod. di dichiarazione di pagamento imposta di bollo (Allegato 4.2);
- Mod. allegato all'Offerta economica (“Allegato 4.3”);
- (eventuale) Mod. di dichiarazione di avvalimento (Allegato 4.4);
- Mod. Dichiarazioni di assunzioni di impegni ex art. 102 del Codice (Allegato 4.5);
- (eventuale) Mod. RTI o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (Allegato 4.6);
- (eventuale)Mod. RTI o consorzi ordinari o GEIE già costituiti (Allegato 4.7);
- informativa sul trattamento dei dati personali riferita alla procedura di gara (Allegato 4.8);
- DGUE in formato telematico (Allegato 5)

Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'All._a ed è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE).

La domanda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito di adeguati poteri (in tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura). Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo **sulla domanda di partecipazione**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e. bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e il CIG a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni singola impresa.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali – l'impegno, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, (Codice Alfanumerico Unico n. H011), oppure dichiara di applicare un differente CCNL, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto al CCNL "del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;

– di rispettare, secondo quanto indicato all'articolo 9, le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Vergiate, reperibile sul sito internet del Comune al seguente link <https://sportellotelematico.comune.vergiate.va.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile»;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- – di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono compilate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- - dal concorrente che partecipa in forma singola;
- - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- - nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. È possibile assolvere al pagamento della suddetta imposta di bollo del valore di € 16,00, mediante versamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno. Il contrassegno telematico, che ha sostituito la marca da bollo, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. L'operatore economico potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando, sul documento in formato elettronico, il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi dell'operatore economico conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972). In alternativa è possibile utilizzare il pagamento virtuale

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma

1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento

temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: -

copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

• le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

I concorrenti dovranno redigere un progetto di organizzazione e di gestione del servizio redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito indicate, composto di un numero massimo di 20 fogli in modalità fronte retro (totale facciate 40), formato A/4, pt. Times new roman 12, interlinea 1,5, max 40 righe per facciata, articolata secondo i criteri e sub criteri di valutazione di seguito indicati.

Tutte le pagine dovranno essere numerate.

L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e non include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere.

Eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione.

I contenuti del progetto devono includere obbligatoriamente tutti gli elementi e le specifiche elencati nella tab. 3 indicata al punto 18.1 del presente disciplinare

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica **deve essere priva**, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica e agli elementi economici in quest'ultima contenuti.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica, (Allegato 4.3) contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Ribasso unico percentuale da applicare sull'aggio -del 22% stabilito dalla Stazione Appaltante a base d'asta Ribasso unico percentuale rispetto alla massima percentuale di aggio richiedibile e fissato nel 22%;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

d) il proprio piano economico finanziario della concessione riferito all'intero periodo. a giustificazione dell'offerta

Nel caso di ribasso dell'importo relativo ai costi della manodopera, l'operatore economico dovrà giustificare all'interno del Piano Economico Finanziario, in maniera puntuale i minori costi

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e le offerte pari a zero. Sono inammissibili, inoltre, le offerte economiche non rispettose del Piano Economico Finanziario sottoposto dal concorrente.

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti

Tab_2

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Offerta tecnica e criteri di valutazione

L'Operatore Economico dovrà elaborare un'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore munito di apposita procura attestante i poteri di firma (fino ad un massimo di 70 punti).

Nella tabella sotto riportata sono elencati i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici.

Tab_3

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	D
1	<p>Tempistiche ed erogazione del servizio</p> <p>1.1 Descrizione del processo di gestione ordinaria delle singole entrate oggetto della concessione</p> <p>Il concorrente deve descrivere le modalità operative ed organizzative per la gestione del canone unico componente esposizione pubblicitaria, e pubbliche affissioni. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di gestione del servizio e descrizione del processo di gestione della riscossione ordinaria; - indicazione degli strumenti e mezzi utilizzati; - personale impiegato avendo cura di indicarne le attività a cui il medesimo è dedicato sia a livello locale che in sede; - tempestività illustrando il cronoprogramma che garantisca l'emissione dell'avviso bonario di pagamento entro il termine stabilito dagli atti deliberativi comunali e la tempestività delle ulteriori attività connesse alla gestione dell'entrata; - strumenti di pagamento messi a disposizione dell'utenza. 	7	D
	<p>1.2 Personale dedicato alla gestione del servizio</p> <p>Il concorrente è chiamato a descrivere il sistema organizzativo delle risorse prescelto. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà in particolare i seguenti elementi di organizzazione del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ottimizzazione delle risorse nell'ambito della piena autonomia di scelta delle modalità organizzative e di gestione, mediante descrizione sintetica, delle risorse impiegate e la loro suddivisione tra back office e front office e l'eventuale interscambiabilità, o implementazione nel caso di maggiore affluenza di pubblico/ricieste, con descrizione delle procedure di coordinamento tra i diversi uffici del Comune 	7	D

	<p>-la stabilità delle risorse nell'ambito dei criteri di programmazione ed efficienza, indicando eventuali strategie per il contenimento del turn-over, nell'ottica di garantire la stabilità dei gruppi di lavoro dedicati al servizio.</p>		
	<p>1.3 Organizzazione del rapporto con gli utenti Il concorrente è chiamato a descrivere la proposta di gestione del servizio in relazione agli orari di apertura al pubblico in un'ottica di armonizzazione con gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione valuterà: - l'eventuale disponibilità all'ampliamento orario di apertura al pubblico, ove possibile, garantendo la coincidenza degli orari di apertura al pubblico a quella degli uffici comunali; - l'accoglienza e l'accessibilità mediante l'apertura di una sede territoriale accessibile a soggetti diversamente abili; - la trasparenza mediante forme di pubblicazione delle tariffe, e degli altri atti necessari all'utenza, e/o di faq esplicative; - le modalità comunicative anche telematiche con gli utenti, nonché le procedure di aggiornamento del sito del Concessionario; - l'innovazione mediante predisposizione di modulistica on line, forme di pagamento da remoto, sportello on line dedicato all'utente accessibile mediante spid, l'attivazione di un simulatore di calcolo per l'ente e l'utente;</p>	7	D
2	<p>SISTEMA INFORMatico 2.1 Caratteristiche del sistema informatico Il concorrente è chiamato a descrivere il sistema informativo che avrà in uso e il portale web sotto il profilo delle funzioni offerte ai Comuni. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione valuterà la proposta di gestione con particolare riferimento: - all'efficacia, alla completezza, ed alla modalità di estrazione dei dati (ex. Formato excel); - alle tempistiche di aggiornamento della banca dati;</p>	5	D
3	<p>3.1 INIZIATIVE E PROGETTI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO, DI RECUPERO EVASIONE E DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO Metodologie e strumenti di controllo del territorio Il concorrente è chiamato a descrivere i metodi e gli strumenti utilizzati per il controllo del territorio. La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: - la modalità intesa come soluzione più efficace (anche tecnologica) utilizzata nell'attività operativa di censimento e di controllo del territorio nella repressione dell'abusivismo; - il presidio del territorio inteso come periodicità delle rilevazioni degli oggetti soggetti al canone nelle componenti affidate; - la programmazione intesa come coordinamento con l'ente di riferimento;</p>	6	D
	<p>3.2 Metodologie e strumenti per attività di recupero evasione Il concorrente è chiamato a descrivere i metodi e gli strumenti utilizzati per il recupero dell'evasione. La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: - la periodicità e tempestività intese come capacità di garantire la riduzione dei tempi di realizzazione della riscossione per la fase di riferimento; - la modalità intesa come approccio e relazione con l'utenza;</p>	6	D
	<p>3.3 Metodologie e strumenti di riscossione coattiva e di gestione del contenzioso. Il concorrente è chiamato a descrivere i metodi e gli strumenti utilizzati per la gestione della riscossione coattiva e del contenzioso per tutte le fasi della riscossione. La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: la tempestività intesa come l'abbreviazione delle tempistiche per la gestione delle procedure di riscossione coattiva incluse le azioni cautelari ed esecutive; - la modalità di svolgimento diretto delle procedure esecutive anche mediante propri funzionari responsabili della riscossione; - la programmazione intesa come coordinamento con l'ente di riferimento; - l'approccio e la relazione con l'utenza; - la modalità intesa anche come capacità di attivare tutti gli istituti</p>	6	D

	deflativi del contenzioso, al fine della sua riduzione; -il pres idio inteso come capacità di garantire le necessarie professionalità per la gestione dell'intero procedimento dinanzi ai competenti organi giurisdizionali;		
4	4.1 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE Il concorrente è chiamato a descrivere l'offerta di servizio con particolare riferimento alla redazione del Piano generale degli impianti e alle modalità di attuazione delle verifiche annuali e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativamente agli impianti di pubbliche affissioni. In particolare, l'offerta dovrà indicare: a) la proposta circa le modalità e l'iter di redazione del piano generale degli impianti, compresi gli impianti di pubblica affissione, corredato di geolocalizzazione; b) i tempi e modalità di attuazione del Piano generale degli impianti (installazione, sostituzione, manutenzione) relativamente alla parte concernente gli impianti affissionali; c) i tempi e modalità di aggiornamento successivi del Piano generale degli impianti; d) la proposta sul numero di verifiche annuali tese a verificare lo stato degli impianti di pubbliche affissioni e calendarizzazione di massima degli interventi sostitutivi o manutentivi previsti; e) sostituzione/implementazione degli impianti esistenti.	18	D
5	5.1 ULTERIORI MIGLIORIE Il concorrente è chiamato a descrivere eventuali e/o ulteriori servizi aggiuntivi/migliorativi per la gestione del servizio nelle varie componenti, offerti gratuitamente e valutati in ottica di utilità al Comune rispetto a quanto già previsto nel capitolato.	5	D

Ai fini della valutazione delle offerte tecniche la Commissione opererà con le modalità di seguito descritte.

I requisiti di natura qualitativa (D) saranno valutati dalla Commissione secondo la formula seguente:

della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_{max(i)} * V(a)(i)]$$

dove:

C(a): punteggio qualitativo ottenuto dall'offerta (a);

\sum : sommatoria;

n: numero totale dei requisiti di natura qualitativa;

$W_{max(i)}$: punteggio max previsto per il requisito (i);

$V(a)(i)$: coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i).

Ciascun membro della Commissione potrà attribuire per ciascun requisito di natura qualitativa un coefficiente di qualità compreso tra 0 e 1 (come da tabella di cui sotto) espresso in valori centesimali.

Valutazione	Giudizio	Coefficiente di qualità
Ottimo	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/qualitativamente molto consistenti, articolati. Di elevato interesse per l'Ente.	1,00
Buono	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e di interesse per l'Ente.	0,75

Sufficiente	Aspetti positivi, comunque, apprezzabili ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, ma quantitativamente/qualitativamente poco consistenti di limitato interesse per l'Ente	0,50
Insufficiente	Proposta mediocre e non sufficientemente sviluppata Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti.	0,25
Gravemente insufficiente	Proposta carente, generica ed inadeguata	0,00

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Il coefficiente della prestazione V(a)(i) sarà uguale alla media dei coefficienti di qualità attribuiti dai singoli commissari moltiplicato per un fattore di conversione dato dal rapporto 1/media max.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia sbarramento di 40/70

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

18.2 Offerta economica e criteri di valutazione

Per la valutazione dell’offerta economica ci sono a disposizione punti 30 che verranno attribuiti nel seguente modo: -

- al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (in termini di minor aggio richiesto rispetto a quello posto a base di gara) verrà assegnato il punteggio massimo (30);
- per le rimanenti offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, utilizzando la seguente formula:

FORMULA LINEARE:

$$Vi = (Ri/Rmax)$$

dove

Ri= ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente

Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.

I punteggi assegnati saranno considerati alla seconda cifra decimale.

19.OPERAZIONI DI GARA

L’ avvio delle operazioni di gara avverrà in seduta pubblica il **16/06//2026 alle 10.00** presso l’ufficio Ragioneria del Comune di Vergiate in via F. Cavallotti,46

La procedura di gara sarà articolata in più fasi.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il R.U.P. si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema accede:

- a) apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "apertura buste" senza verificar il contenuto delle stesse;
- b) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP della procedura provvede a

- attivare la procedura di soccorso istruttorio
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Ai fini dell'operatività del cd. "soccorso istruttorio", la Stazione Appaltante si attiene a quanto previsto in materia dall'art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi

22.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e procede all'esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma

Sono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, attraverso la piattaforma, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione

dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull' *offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria così come presentata dalla piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24.AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZION

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'adozione della determinazione di aggiudicazione verrà adottata dal RUP del Comune di di Vergiate.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede

all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi del secondo comma dell'art. 55 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del Contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata secondo lo schema allegato 1.3 del capitolato d'onere.

25.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del contratto.

26.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (G.M. n° 150 del 12 Maggio 2025), disponibile nella sezione Amministrazione trasparente - atti amministrativi – delibere di Giunta raggiungibile all'indirizzo <https://sportellotelematico.comune.vergiate.va.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

27.ACCESO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 delle Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile della Fase di Affidamento al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte ed i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

28.ALTRE INFORMAZIONI

Nulla sarà dovuto ai concorrenti a titolo di rimborso o compenso per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la redazione dell'offerta;

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare e di tutta la documentazione di gara;

L'esito della procedura di gara verrà pubblicato anche sul sito Internet istituzionale del Comune di Vergiate, all'Albo Pretorio On line e nella sezione Amministrazione Trasparente;

Tutte le spese contrattuali, nella misura che verrà determinata dal Servizio Segreteria-Affari Generali del Comune di Vergiate, sono a carico dell'aggiudicatario che, ai fini del pagamento, dovrà attenersi alle modalità formalmente comunicate dalla Stazione Appaltante;

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura di gara o all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto per ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate, *ovvero prorogare i termini* senza che gli offerenti abbiano nulla a pretendere in merito;

Ulteriori eventuali informazioni relative alla presente procedura verranno rese note sulla PAD.

29.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro competente secondo la normativa vigente.

30.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per gli adempimenti ad essa connessi.

Vergiate, 14/05/2026

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Rosetta Putrino